

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE COORDINAMENTO
IN PRESENZA DI CONTRATTO D'APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
(ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008)**

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SMISTAMENTO E CONSEGNA DI
DOCUMENTI E MATERIALE VARIO PER AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Servizio BOLGETTE – ~~Lotto 1~~**

Approvazione:

	FIRMA	DATA
IL RUP		

Presa Visione e Accettazione:

	FIRMA	DATA
L'APPALTATORE		

1 PREMESSA

Con la sottoscrizione del presente documento si ritiene di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla cooperazione tra le parti contrattuali.

L'Appaltatore dichiara di essere stato edotto su ogni aspetto inerente l'attività che verrà svolta nei locali, di disporre di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione idonei per lo svolgimento della stessa, di conoscere e rispettare le regole comportamentali vigenti nei luoghi di lavoro dell'Ente.

2 INTRODUZIONE

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

L'attuazione di procedure di coordinamento, da effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso il Committente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione dei rischi atti a ridurre i pericoli.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione all'art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione- comma 3 recita:

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Al -comma 3 bis recita:

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 123 del 3 agosto 2007

(Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

- D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.

4 DEFINIZIONI

Committente: è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

Appalto: può essere di opera o di servizio; la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al

bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Personale: il personale dipendente che opera nell'Azienda.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità d'esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

5 DESCRIZIONE LAVORAZIONI (committente)

(con orario di lavoro e luoghi interessati dal lavoro):

L'attività propria di Agenzia delle entrate – Riscossione si configura come una attività di ufficio con sedi e sportelli aperti al pubblico, nell'ambito dello svolgimento dei seguenti servizi:

- Servizi di riscossione tributi;
- Servizi finanziari;
- Servizi di consulenza e supporto nella gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione commissariale e/o in concessione dal Ministero competente, del servizio di riscossione mediante ruolo, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributaria e di gestione patrimoniale degli Enti creditori diversi dallo Stato, nonché delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge;
- Gestione, anche in concessione, dei servizi di riscossione, liquidazione, accertamento, ed ogni altra attività di incasso, pagamento e definizione delle entrate e dei crediti in genere per conto di Enti Pubblici e Privati;
- Gestione dei servizi di Tesoreria di Enti Pubblici;
- Gestione delle attività di recupero crediti per conto di Enti Pubblici e Privati;
- Studio, progetto, realizzazione e commercializzare di prodotti e servizi informatici funzionali all'esercizio dell'attività di riscossione e recupero crediti.

L'attività lavorativa nelle sedi e negli sportelli viene svolta normalmente dalle 08.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00, nelle ore successive potrebbe essere presente personale che presta attività lavorativa.

6 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il "Servizio di raccolta (Pick-up) con modalità programmata per ritiro, smistamento e consegna di documenti e materiale vario tramite contenitore bolgetta, nonché gestione del casellario".

La durata dell'appalto sarà pari a 48 mesi (quattro anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Per le modalità di esecuzione delle attività e le specifiche dell'appalto si rimanda a quanto riportato nella documentazione contrattuale.

7 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Rischio interferente	Sovrapposizione con attività Agenzia delle entrate - Riscossione	cod.	Ri1
Descrizione	Le attività dell'appaltatore e di altri soggetti esterni presenti presso le sedi, tra cui ad esempio: trasporto valori, corriere, manutenzione impianti, pulizia, etc., potrebbero essere svolte durante l'orario di lavoro del personale di Agenzia delle entrate - Riscossione.		
Misure generali di prevenzione e protezione	In coerenza con l'art. 15, comma 1, del D.lgs. 81/08, la misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro preferita per la riduzione del rischio è lo spostamento spazio-temporale delle attività. Nel caso in cui non sia possibile, le attività devono essere svolte in aree dedicate o riservate, oppure correttamente transennate, delimitate da cartelli, etc. Avviso dei lavori da parte della ditta esecutrice al Committente, coordinamento con il Preposto per l'esecuzione delle attività. Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette alle lavorazioni. Richiedere eventuale spostamento dei veicoli. Divieto di fumo. Divieto assoluto di prodotti tossici e/o cancerogeni. Per l'espletamento del servizio utilizzo dei prodotti secondo le istruzioni indicate sulla scheda di sicurezza tecnica. Per eventuali interventi da eseguire in quota, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi di manutenzione edificio/impianti che richiedono accessi sulla copertura, interventi sulle pareti e sui controsoffitti, potatura degli alberi, taglio alberi alto fusto, etc.), a seguito di indicazioni del RUP, provvedere alla segregazione, al divieto di sosta e di transito sotto tali postazioni. Qualora nelle zone sottostanti gli interventi in quota, sia necessaria la sosta ed il transito di persone, mettere in atto protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo. Prima di iniziare interventi di manutenzione ascensori posizionare il cartello di divieto di accesso al personale non addetto ai lavori e il cartello di pericolo lavori in corso, interdire le zone di intervento con delimitazioni rigide. Le modalità di stoccaggio dei materiali devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento. Evitare di stoccare materiali ingombranti nei percorsi di esodo e nelle vicinanze delle uscite di emergenza. Evitare di creare ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. Non spostare o occultare i mezzi di estinzione e la segnaletica		

	di emergenza che devono sempre essere facilmente raggiungibili e visibili. Non lasciare mai cavi o altri ostacoli (es. attrezzi, utensili, etc.) nelle zone di transito. Divieto di lasciare incustoditi attrezzi, materiali, prodotti, etc. L'area di lavoro e di transito dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia al fine di evitare ogni rischio di inciampo, caduta o investimento di materiali. In caso di movimentazione di carichi particolarmente pesanti e/o instabili confinare l'area di transito con delimitatori. Durante attività che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, approntare tutte le necessarie misure di tutela e sicurezza a protezione sia delle persone direttamente addette a tali lavorazioni, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Divieto di utilizzo delle attrezzature del Committente salvo non si sia ricevuta specifica autorizzazione scritta o quando previsto dal contratto di appalto. Concordare con il referente i tempi più opportuni per minimizzare i disagi da eventuale interruzione di energia elettrica. È vietato rimuovere o manomettere le protezioni delle parti attive dell'impianto, segnalare al referente palesi situazioni di pericolo (prese staccate dal muro, quadri elettrici aperti, etc.). Utilizzo di apparecchiature a norma CE. Nel corso degli interventi all'esterno deve essere prestata la massima attenzione rimandando l'attività, ove possibile, se le condizioni metereologiche o ambientali (bagnato, umidità) aumentano il rischio di elettrocuzione e/o scivolamento. Approntare tutte le necessarie misure di tutela e sicurezza per evitare la proiezione e caduta di oggetti e frammenti. Prestare attenzione alla presenza di contenitori di sostanze pericolose. In caso di fuoriuscita accidentale di sostanze pericolose avvertire il Preposto. Prestare attenzione alla presenza di oggetti taglienti, contenitori e oggetti in vetro. In caso di rottura di recipienti e/o materiale vario rimuovere tempestivamente e avvertire il Preposto. Verifica preventiva dell'area al fine di accertare l'eventuale presenza di sostanze infiammabili o esplosive in condizioni non controllate. Evitare di produrre scintille in prossimità di prodotti infiammabili o comburenti. Nel caso di attività che comportano elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, informare il Committente e fornire informazioni circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Informazione ai lavoratori della presenza delle interferenze mediante riconoscimento delle ditte appaltatrici con cartellino personalizzato (come previsto dall'art.26
--	--

	comma 8 del D.Lgs 81/2008). Formazione/Informazione/Addestramento dei lavoratori. Obbligo di utilizzo di DPI.		
Valutazione rischio residuo interferente	P	G	R
	1	3	3
Note	Nel caso in cui le suddette attività debbano essere svolte in situazioni diverse da quanto evidente dal capitolato, esponendo i lavoratori a rischi interferenti non identificabili al momento della redazione del presente DUVRI la presente scheda di rischio deve essere aggiornata dalla UO Sicurezza su input del RUP/DEC.		

Rischio interferente	Sovrapposizione con attività terzi	cod.	Ri2	
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero essere svolte in concomitanza con attività di altri fornitori esterni: trasporto valori, corriere, manutenzione impianti, pulizia, etc. Si porta a conoscenza dell'appaltatore che presso alcune sedi viene effettuato il servizio di trasporto valori e vigilanza da parte di personale munito di arma da fuoco.			
Misure generali di prevenzione e protezione	In coerenza con l'art. 15, comma 1, del D.lgs. 81/08, la misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro preferita per la riduzione del rischio è lo spostamento spazio-temporale delle attività. Nel caso in cui non sia possibile, le attività devono essere svolte in aree dedicate o riservate, oppure correttamente transennate, delimitate da cartelli, etc., con particolare riferimento alle interferenze dovute alla movimentazione manuale e meccanica.			
Valutazione rischio residuo interferente		P	G	R
		2	3	6
Note	Le misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione del rischio interferente sono state individuate nella scheda Ri1.			

Rischio interferente	Rischi Esterni	cod.	Ri3
Descrizione	Si porta a conoscenza dell'appaltatore che i lavoratori impiegati all'interno dei luoghi di lavoro di Agenzia delle entrate - Riscossione, possono essere soggetti a rischi di natura esterna quali: rapina, manifestazioni di intemperanza, aggressioni, varie tipologie di eventi avversi ad Agenzia delle entrate - Riscossione, possibile presenza di posta e/o plichi classificabili a rischio.		

Misure generali di prevenzione e protezione	Agenzia delle entrate - Riscossione applica una serie di misure di prevenzione e protezione atte alla tutela dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti nei luoghi di lavoro.		
Valutazione rischio residuo interferente	P	G	R
	2	3	6
Note			

Rischio interferente	Gestione Emergenza	cod.	Ri4
Descrizione	Difficoltà di gestione delle emergenze.		
Misure generali di prevenzione e protezione	Tutte le sedi di Agenzia delle entrate - Riscossione si sono dotate di Piano di gestione delle Emergenze. In caso di emergenze i lavoratori e tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti nei luoghi di lavoro devono attenersi a quanto indicato nei Piani di Emergenza e alle disposizioni che verranno impartite dagli addetti di Agenzia delle entrate - Riscossione, alle procedure di evacuazione, nonché all'informativa sui componenti della squadra di emergenza. Far prendere visione delle uscite di emergenza, del punto di raccolta ed informare il personale dell'appaltatore sulle misure da adottare in caso di emergenza ed evacuazione dei locali. Registrare l'accesso del personale dell'appaltatore ai locali dell'appaltante.		
Valutazione rischio residuo interferente	P	G	R
	1	3	3
Note	L'appaltatore si impegna ad informare tutti i suoi dipendenti, che opereranno presso i luoghi di lavoro di Agenzia delle entrate - Riscossione, e tutti gli eventuali subappaltatori sulle misure da adottare in caso di emergenza ed evacuazione, a far prendere visione delle uscite di emergenza e del punto di raccolta.		

Rischio interferente	Materiale di rifiuto sul luogo di lavoro	cod.	Ri6
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero comportare la generazione di materiale di rifiuto.		
Misure generali di prevenzione e protezione	Delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo. Obbligo per l'impresa di provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni. Terminate le operazioni il luogo di lavoro deve essere lasciato pulito. Lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.		

Valutazione rischio residuo interferente		P	G	R
		2	2	4
Note				

Rischio interferente	Agente biologico Sars-Cov-2 Covid -19	cod.	Ri8	
Descrizione	Si porta a conoscenza dell'appaltatore che l'esposizione a tale agente non è correlato all'attività specifica dell'Ente, ma si ritiene che possa essere potenzialmente: introdotta all'interno degli ambienti di lavoro da parte di soggetti infetti dal virus (contribuenti, dipendenti, soggetti terzi); essere contratto durante l'attività lavorativa condotta all'esterno dei locali aziendali; essere contratto durante il tragitto casa-lavoro in particolare nel caso di utilizzo di mezzi pubblici.			
Misure generali di prevenzione e protezione	Agenzia delle entrate – Riscossione ottempera a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente e, ancorché non più obbligatorio, raccomanda al personale l'utilizzo delle mascherine filtranti, che rimangono, unitamente ai guanti e al gel igienizzante, a disposizione dei dipendenti che ne dovessero fare richiesta. Continuano ad essere mantenuti: i dispenser di gel igienizzante presenti nei locali dell'Ente e gli schermi frontali di protezione allestiti per le postazioni allo sportello e per quelle di reception.			
Valutazione rischio residuo interferente		P	G	R
		2	3	6
Note	L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in materia.			

Rischio interferente	Circolazione ed effettuazione di manovre con automezzi	cod.	Ri9
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero avvenire in presenza di altri veicoli in circolazione/manovra o di pedoni.		
Misure generali di prevenzione e protezione	Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo in modo da non creare pericolo a persone e veicoli. Prestare la massima attenzione alla circolazione delle persone e dei veicoli durante il transito e le manovre. Dare sempre la precedenza ai pedoni. In condizioni di scarsa visibilità e manovre critiche, accertarsi che l'area sia libera da pedoni e veicoli coadiuvati da persone a terra. Rispettare la segnaletica presente e le norme del codice della strada. Non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio, alla segnaletica di sicurezza e alle uscite di emergenza. Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali, ove presenti, e comunque lungo il margine delle vie carrabili.		

	Nell'attraversamento della sezione carrabile, porre attenzione all'eventuale presenza di automezzi in circolazione. Non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra, né in prossimità di carichi sospesi e di postazioni di lavoro sopraelevate con personale in quota. Prima delle operazioni di carico e scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con il freno a mano inserito. Non entrare in aree di lavoro/uffici, per lo svolgimento di attività, se non autorizzati, ed in ogni caso attenersi alle disposizioni del Preposto.		
Valutazione rischio residuo interferente	P	G	R
	2	3	6
Note	Nel caso in cui le suddette attività debbano essere svolte in situazioni diverse da quanto evidente dal capitolato, esponendo i lavoratori a rischi interferenti non identificabili al momento della redazione del presente DUVRI la presente scheda di rischio deve essere aggiornata dalla UO Sicurezza su input del RUP/DEC.		

Rischio interferente	Amianto	cod.	Ri10
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero essere svolte in sedi di Agenzia delle entrate – Riscossione nelle quali sono stati riscontrati materiali contenenti amianto (MCA). La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. L'amianto diventa pericoloso quando le fibre di cui è costituito si frammentano per cause naturali o per l'azione dell'uomo e si liberano nell'aria. Il rilascio di fibre nell'ambiente può avvenire in occasione di danneggiamento o usura di materiali compatti contenenti amianto oppure da parte di materiali friabili sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria o urti.		
Misure generali di prevenzione e protezione	È fatto quindi divieto assoluto a chiunque (ad eccezione delle imprese con specifici requisiti) di intervenire su MCA. In particolare, è assolutamente vietato forare o tagliare con chiodi, frullini, martelli, etc. Nel caso quanto sopra non venga rispettato è fatto obbligo agli occupanti delle sedi di informare il Servizio Prevenzione e Protezione e diffidare la persona dall'effettuare altri comportamenti scorretti, pena l'esclusione dalle attività e la segnalazione alle autorità competenti. Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla normativa vigente AdeR ha predisposto, per il tramite del Responsabile del Rischio Amianto, le seguenti attività di valutazione del rischio: - indagini ambientali intese a localizzare, all'interno degli ambienti di lavoro, i manufatti sospetti di contenere amianto (in base alla tipologia dei materiali e alla data		

	di installazione degli stessi); - verifiche, a cura di laboratorio qualificato, per determinare nei materiali ritenuti sospetti, la composizione degli elementi costituenti l'impasto oltre al tipo e alla percentuale dell'amianto eventualmente presente. Dalle verifiche è stata riscontrata la presenza di MCA in alcune sedi AdeR. In relazione a quanto sopra, in attuazione delle disposizioni vigenti AdeR ha predisposto, per il tramite del Responsabile del Rischio Amianto, le seguenti attività di gestione del rischio: - censimento dei materiali contenenti amianto, ai sensi del D.M. 06/09/1994, con annessi campionamenti di aria, segnalazioni planimetriche e fotografiche dei manufatti contenenti amianto; - segnalazione, mediante appositi avvisi, dei materiali in cui è stata riscontrata la presenza di amianto, (ove necessario oppure se ritenuto opportuno dal Responsabile del Rischio Amianto); - attuazione del piano periodico di accertamento delle concentrazioni di fibre aerodisperse, nelle aree di lavoro potenzialmente esposte a contaminazione da amianto, tramite monitoraggio ambientale e successive analisi; - predisposizione di un programma periodico di sorveglianza sullo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto. Al fine di contenere al minimo, e comunque sui valori di fondo, l'eventuale esposizione del personale di aziende esterne, presente a diverso titolo all'interno dell'immobile, a polveri di amianto, l'appaltatore deve: - prendere visione della distribuzione dei manufatti contenenti amianto, avvalendosi della relazione di censimento amianto e degli allegati planimetrici e fotografici, disponibili c/o il RUP/DEC; - avvisare il Responsabile del Rischio Amianto, prima di ogni attività di manutenzione/pulizia in prossimità dei materiali in cui è stata accertata la presenza di amianto e comunque per ogni dubbio di carattere operativo che riguardi il rischio di esposizione a fibre di amianto; - prima di iniziare le attività di manutenzione/pulizia, in prossimità dei MCA, attenersi a quanto descritto nelle procedure di sicurezza e di emergenza che faranno parte integrante della relazione di censimento amianto; - registrare, coordinandosi con il succitato Responsabile del Rischio Amianto, ogni operazione di manutenzione/pulizia effettuata in prossimità dei materiali in cui è stata accertata la presenza di MCA,
--	--

	nel registro degli interventi manutentivi custodito presso la sede; - evitare ogni comportamento volontario e/o accidentale inteso a "disturbare" tali materiali, con conseguente rilascio in ambiente di fibre. Non rimuovere le protezioni eventualmente installate senza una precisa autorizzazione da parte del Responsabile delle attività che riguardano l'amianto; - riferire al succitato Responsabile, ogni anomalia di cui si venisse a conoscenza o si potesse determinare nel corso degli interventi di manutenzione. Nella relazione tecnica di censimento sono, inoltre elencate le misure organizzative, tecniche e di protezione, a cui occorre attenersi in caso di interventi di manutenzione/pulizia. Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione, da effettuare in prossimità di MCA, vige per i lavoratori l'obbligo assoluto di avvertire preventivamente il proprio Datore di lavoro e di inviare comunicazione a mezzo e-mail al DEC/RUP. Il Responsabile Rischio Amianto valuterà la procedura di intervento ricevuta e ne comunicherà benestare o eventuali osservazioni. Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, AdeR ha nominato un responsabile per la conservazione dell'amianto ed ha effettuato, per il tramite di società esterna, le seguenti attività: - censimento dei materiali contenenti amianto ai sensi del D.M. 6/9/94 con annessi campionamenti di aria; - informativa alla ASL di competenza, se d'obbligo; - informativa ai lavoratori AdeR, se d'obbligo; - informativa ai fornitori AdeR, se d'obbligo; - segnalazione mediante appositi avvisi, dei locali in cui è stata riscontrata la presenza di materiali contenenti amianto, se ritenuto opportuno dalla ASL di competenza e/o dal Responsabile per la conservazione dell'amianto; - attuazione del piano periodico di accertamento delle concentrazioni di fibre aerodisperse, nelle aree di lavoro potenzialmente esposte a contaminazione da amianto, tramite monitoraggio ambientale e successive analisi; - predisposizione di un programma periodico di sorveglianza sullo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto. Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione straordinaria vige l'obbligo assoluto di avvertire preventivamente il proprio responsabile, il RUP/DEC e/o il Responsabile della conservazione dell'amianto che dovrà valutare eventuali interferenze e stabilire le corrette procedure a cui attenersi.
--	--

Valutazione rischio residuo interferente		P	G	R
		1	4	4
Note	L'appaltatore si impegna ad informare tutti i suoi dipendenti, che opereranno presso i luoghi di lavoro di Agenzia delle entrate – Riscossione, e tutti gli eventuali subappaltatori sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. L'appaltatore si impegna a formare/informare/addestrare i propri lavoratori e tutti gli eventuali subappaltatori. I lavoratori devono rispettare le misure di prevenzione e protezione indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi del proprio datore di lavoro. Il personale deve essere dotato dei DPI previsti per lo svolgimento della propria funzione. È cura dell'appaltatore vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte del proprio personale e tutti gli eventuali subappaltatori. Nel caso in cui le attività oggetto dell'appalto debbano essere svolte in situazioni diverse da quanto evidente dal capitolato, esponendo i lavoratori a rischi interferenti non identificabili al momento della redazione del presente DUVRI la presente scheda di rischio deve essere aggiornata dalla UO Sicurezza su input del RUP/DEC.			

Rischio interferente	Rischio elettrico	cod.	Ri11
Descrizione	Gli impianti elettrici sono stati realizzati a regola d'arte. Come prescritto dalle normative vigenti, gli impianti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di verificare la funzionalità ai fini della sicurezza degli utilizzatori. La relativa documentazione è conservata a cura del Committente.		
Misure generali di prevenzione e protezione	La ditta appaltatrice deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte. Utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione. Non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. È ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309. La ditta appaltatrice deve verificare, tramite il responsabile incaricato dal Committente che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici deve essere comunicato preventivamente al Committente se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi ed eseguito conformemente alle		

	norme di buona tecnica ed in quanto tale certificato. Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. Le prese a spina, oltre all'interblocco meccanico, devono essere protette da interruttori differenziali con Idn inferiore a 30 mA. L'impresa appaltatrice prima di allacciarsi alla rete elettrica deve verificare l'idoneità della presa. Non allacciarsi per nessun motivo alle linee di alimentazione preferenziali dotate di gruppi U.P.S. o stabilizzatori. Non allacciarsi alle reti relative alle apparecchiature di trasmissione dati. Non collegare utilizzatori con assorbimento superiore alla portata delle prese e comunque non superiore a 16A monofase. Utilizzare esclusivamente apparecchiature omologate (IMQ, CE ecc.) e preferibilmente del tipo a doppio isolamento. È vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. L'impianto elettrico, per l'alimentazione delle macchine e attrezzature della ditta appaltatrice, sarà allacciato "al quadro di derivazione" più vicino alle zone in cui verrà svolta l'attività oggetto di appalto. Utilizzare, qualora le caratteristiche dell'impianto esistente non fossero pienamente rispondenti alla normativa, previa autorizzazione del Committente, dei "quadretti volanti di cantiere", dotati delle opportune protezioni necessarie alla salvaguardia dell'utente. È vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il Committente. È vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione. È vietato utilizzare prodotti e mezzi che possano ingenerare cortocircuito o deterioramento dei dispositivi elettrici. Interruzioni dell'energia elettrica andranno sempre concordate con il Committente. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.			
Valutazione rischio residuo interferente		P	G	R
		2	4	8
Note	Sopralluogo della ditta appaltatrice per presa di conoscenza degli impianti.			

GENERICHE INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE IN CASO DI ORDINARIA ATTIVITÀ E IN CASO DI EMERGENZA

COMPITI IN CONDIZIONI DI NORMALITÀ	
• ESPLETANO LE PROPRIE ATTIVITÀ (COMPRESO IL DEPOSITO DELLE PROPRIE ATTREZZATURE E DEI PROPRI PRODOTTI), ESCLUSIVAMENTE IN LOCALI NEI QUALI SONO STATI PREVENTIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI	
• UTILIZZANO SOLO ATTREZZATURE A NORMA E SI ATTENGONO ALLE NORME DI DETENZIONE DELLE SOSTANZE UTILIZZATE PREVISTE SULLE SCHEDE DI SICUREZZA.	
• EVITANO DI INTRALCIARE I PASSAGGI E SOPRATTUTTO LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA.	
• MANTENGONO LE GENERALI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.	
• COMUNICANO AI RESPONSABILI DEL COMMITTENTE EVENTUALI ANOMALIE DI TIPO STRUTTURALE RISCOSE TRATE DURANTE LE PROPRIE ATTIVITÀ E LI INFORMANO DI OGNI EVENTO DAL QUALE POTREBBE ORIGINARSI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO.	
• USUFRUISCONO DEGLI IMPIANTI NEI TEMPI E NEI MODI INDISPENSABILI ALL'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI, NELLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA.	
• NON EFFETTUANO INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SE NON PREVISTI DALL'APPALTO.	
COMPITI IN CONDIZIONI DI PREALLARME	
• SE INDIVIDUANO IL PERICOLO MANTENGONO LA CALMA, NE DANNO COMUNICAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA E SI ASTENGONO DA INIZIATIVE PERSONALI.	
• SE RICEVONO COMUNICAZIONE DAGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA: - SOSPENDONO LE PROPRIE ATTIVITÀ, SI PREDISPONGONO ALL'EMERGENZA, METTONO IN SICUREZZA LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE UTILIZZATE (DISINSERENDO SE POSSIBILE ANCHE LA SPINA DALLA PRESA E PROTEGGENDO ORGANI O PARTI PERICOLOSE), RIMUOVONO MATERIALI EVENTUALMENTE DEPOSITATI, SIA PUR MOMENTANEAMENTE, LUNGO I PASSAGGI; - SI PREDISPONGONO ALL'EVENTUALE ED IMMINENTE ESODO DAI LOCALI; - ATTENDONO ULTERIORI COMUNICAZIONI E/O SEGNALAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO (CESSATO ALLARME E/O ALLARME) ATTENENDOSI ALLE DISPOSIZIONI CHE GLI VENGONO IMPARTITE.	
COMPITI IN CONDIZIONI DI ALLARME/EVACUAZIONE	
• ABBANDONANO GLI AMBIENTI OCCUPATI AL MOMENTO DEL PREALLARME ED IMPEGNANO I PERCORSI D'ESODO SOLO A SEGUITO DI APPOSITA SEGNALAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.	
• SI ASTENGONO IN PARTICOLARE DAI SEGUENTI COMPORTAMENTI: - URLARE, PRODURRE RUMORI SUPERFLUI; - MUOVERSI NEL VERSO OPPOSTO A QUELLO DELL'ESODO; - CORRERE (IN PARTICOLAR MODO LUNGO LE SCALE) E TENTARE DI SOPRAVANZARE CHI STA ATTUANDO L'ESODO; - TRATTENERSI IN PROSSIMITÀ O AVVICINARSI ALLA ZONA IN CUI SI È VERIFICATA L'EMERGENZA.	
• RAGGIUNGONO IL "LUOGO SICURO" INDICATO DAGLI ADDETTI CHE LI ASSISTONO, RIMANENDO SEMPRE NEL GRUPPO FINO ALLA CESSAZIONE DELLA EMERGENZA, AL FINE DI AGEVOLARE LA VERIFICA DELLE PRESENZE.	

8 COSTI PER LA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: " Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni".

I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso, la stima, dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

I costi da interferenza sono stati valutati pari a zero in considerazione della possibilità di ridurre la quasi totalità dei rischi da interferenza elencati con opportune procedure di carattere gestionale/operativo.

Si precisa che, le attività dovranno essere svolte sotto la supervisione di un referente della sede rispettando le misure di prevenzione e protezione atte alla tutela dei lavoratori AdeR e di tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti nei luoghi di lavoro.

Inoltre, risulta necessario specificare che, il presente elaborato deve intendersi come un documento dinamico che dovrà essere revisionato e condiviso nuovamente ogni qualvolta intervengano sostanziali modifiche che possano influenzare la valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la conseguente stima dei costi.

Allegati:

- ALLEGATO A** – DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITÀ IN APPALTO
- ALLEGATO B** – FONTI DI RISCHIO DITTA APPALTATRICE
- ALLEGATO C** – VERBALE DI COORDINAMENTO
- ALLEGATO D** – DICHIARAZIONE PROROGA CONTRATTO
- ALLEGATO E** – MISURE COVID-19
- ALLEGATO F** – PERSONALE CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI PREPOSTO

ALLEGATO A - DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITÀ IN APPALTO

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO/SUBAPPALTO	
Società appaltatrice	
Società sub-appaltatrice	
Durata contrattuale	
<u>Tipologia di appalto/attività</u>	
Descrizione delle attività	
<u>Aree interessate alla attività presso la Committente della società/aziende appaltatrici (piano, stanza, area di piano, zona di edificio, ecc)</u>	
<u>Aree di servizio messe a disposizione dalla Committente alla società/aziende appaltatrici (depositi, spogliatoi, servizi igienici riservati, ecc)</u>	
<u>Orari di attività (fuori o durante l'orario di lavoro della Committente)</u>	

ALLEGATO B - FONTI DI RISCHIO DITTA APPALTATRICE (a cura ditta appaltatrice)

CHECK LIST RISCHI APPALTATORE		
FONTI DI RISCHIO	NO	SI
Vengono utilizzati macchinari/attrezzature per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	☐	☐ Elencare
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	☐	☐ Elencare
Vengono introdotti rischi aggiuntivi a carico dei lavoratori?	☐	☐ Elencare (polvere, rumore, vibrazioni, ecc.)
I lavoratori dell'appaltatore utilizzano dispositivi di protezione individuale?	☐	☐ Elencare
I lavoratori sono stati informati e formati sulle procedure lavorative di sicurezza?	☐	☐ Elencare

ALLEGATO D - DICHIARAZIONE PROROGA CONTRATTO

OGGETTO CONTRATTO:	
Società APPALTATRICE	
Società SUB-APPALTATRICE	
Durata CONTRATTO	
Durata PROROGA	

Il Rup:

- verificata l'assenza di variazioni al contratto e che non sono avvenuti sostanziali cambiamenti ai lavori / servizi / forniture affidati;
- ritenendo insussistenti ulteriori costi per la sicurezza che, pertanto, per il periodo di proroga sopraindicato risultano pari a zero,

CONFERMA

il DUVRI precedentemente sottoscritto.

Approvazione:

	FIRMA	DATA
IL RUP		

Presenza visione e accettazione:

	FIRMA	DATA
L'APPALTATORE		

ALLEGATO E - MISURE COVID-19

OGGETTO CONTRATTO:	
Società APPALTATRICE	
Società SUB-APPALTATRICE	
Durata CONTRATTO	
Durata PROROGA	

Il Rup:

- a seguito della diffusione dell'agente biologico Sars-Cov-2, causa della malattia COVID-19, ed al rischio a cui potenzialmente potrebbero essere esposti i dipendenti AdeR e tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti nei luoghi di lavoro

INFORMA

- che AdeR ottempera alle disposizioni previste dalla normativa vigente e, ancorché non più obbligatorio, raccomanda al personale l'utilizzo delle mascherine filtranti, che rimangono, unitamente ai guanti e al gel igienizzante, a disposizione dei dipendenti che ne dovessero fare richiesta. Continuano ad essere mantenuti: i dispenser di gel igienizzante presenti nei locali dell'Ente e gli schermi frontali di protezione allestiti per le postazioni allo sportello e per quelle di reception.

CHIEDE

- che il personale della società appaltatrice/sub-appaltatrice, del contratto in oggetto, che presta attività presso le sedi AdeR, si attenga a tutte le disposizioni Nazionali e Regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento al diffondersi del virus.

Approvazione:

	FIRMA	DATA
IL RUP		

Presenza visione e accettazione:

	FIRMA	DATA
L'APPALTATORE		

ALLEGATO F – PERSONALE CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI PREPOSTO

Secondo l'art. 26 comma 8 bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

OGGETTO CONTRATTO	
Durata CONTRATTO	
Durata PROROGA	

SOCIETÀ APPALTATRICE/I:

SOCIETÀ	DATORE LAVORO	PREPOSTO

SOCIETÀ SUBAPPALTATRICE/I:

SOCIETÀ	DATORE LAVORO	PREPOSTO

IL DATORE LAVORO APPALTATORE

IL DATORE LAVORO SUBAPPALTATORE
